



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale Legalità e sicurezza integrata, sistemi territoriali, immigrazione

Istruzioni in ordine alle spese ammissibili al rimborso da parte della Regione Campania ai Comuni sia per il trattamento economico dei componenti dei seggi, sia per le spese generali, per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni elettorali regionali 2025

SPESE RIMBORSABILI DALLA REGIONE

Potranno essere rimborsate ai Comuni le spese relative ai titoli di seguito specificati, purché dichiarate formalmente giustificate dai responsabili dei competenti servizi comunali, e come legittimamente assunte, necessarie e indispensabili alla organizzazione tecnica ed alla attuazione delle consultazioni, tenendo conto delle citate quote percentuali di ripartizione tra gli altri enti interessati alla consultazione, sia per il trattamento economico dei componenti dei seggi, sia per le spese generali, per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni elettorali regionali 2025, che i Comuni siano autorizzati a sostenere in base a documentato rendiconto, da redigere secondo le forme e le modalità di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 18, comma 3-bis, aggiunto dall' art. 12, comma 1, lett. h), n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120. Nel caso di contemporaneità delle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale 2025 con le elezioni comunali le spese a carico della Regione, sia quelle per il trattamento economico dei componenti dei seggi sia quelle generali sono ridotte di una metà.

Gli enti tenuti a presentare il rendiconto sono soltanto i comuni. Ai fini del rimborso spese per le consultazioni elettorali la legge non riconosce altre tipologie di enti legittimati oltre i comuni.

1. SPESE PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO E LE COMPETENZE DEI COMPONENTI DEI SEGGI:

- Le spese per il trattamento economico dei componenti dei seggi per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle suddette elezioni sono determinate dalle previsioni normative in materia;
- **In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.**
- Nel caso di contemporaneità delle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale 2025 con le elezioni comunali le spese a carico della Regione, sia quelle per il trattamento economico dei componenti dei seggi, sia quelle generali calcolate secondo i suddetti criteri e parametri, sono ridotte di una metà.



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale Legalità e sicurezza integrata, sistemi territoriali, immigrazione

- Gli onorari, essendo forfettari per la specifica funzione di ciascun componente di seggio, sono dovuti per intero nel caso che sia stata interamente espletata la funzione stessa. Ove, invece, il componente sia stato sostituito nel corso delle operazioni, per qualsiasi motivo, l'onorario deve essere ripartito in proporzione alla durata della rispettiva partecipazione alle operazioni del seggio. Inoltre, l'onorario retribuisce tutta l'opera prestata da ciascuno dei componenti dei seggi e, quindi, anche quella per l'eventuale recapito dei plichi relativi alle operazioni dei seggi stessi.
- Alla relativa liquidazione le Amministrazioni comunali provvedono in base al prospetto conforme al modello A, da compilarsi distintamente per ciascuna sezione. Le indicazioni di cui alle colonne dall'1 al 5 devono essere apposte dai Presidenti dei seggi. Per il resto, il prospetto deve essere completato a cura degli uffici comunali.
- Le spese relative agli onorari dei componenti dei seggi dovranno essere corrisposte dai Comuni senza operare alcuna ritenuta di acconto in quanto ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, **gli onorari spettanti ai componenti gli uffici elettorali costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte (ivi comprese quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.** Prima di effettuare le liquidazioni i comuni devono accertare che sia stato indicato il numero di codice fiscale dei componenti dei seggi.

1.1) ONORARI FORFETTARI:

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 13 marzo 1980, n. 70:

Sezione elettorale ordinaria e seggio ospedaliero il quale è costituito e opera esattamente come il seggio ordinario. (cfr. Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione del 26 agosto 2022).

Presidenti	€ 150,00
Scrutatori e Segretari	€ 120,00

Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di euro 25.

Seggi speciali (quale che sia il numero di consultazioni):

Presidenti	€ 90,00
Altri componenti del seggio speciale	€ 61,00



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale Legalità e sicurezza integrata, sistemi territoriali, immigrazione

Il Decreto legge 19 marzo 2025 n. 27, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 15 maggio 2025, n. 72, all'art. 1, comma 3, ha previsto che: "Ferme restando le maggiorazioni previste per la contemporanea effettuazione di più consultazioni, **limitatamente alle consultazioni elettorali che nel corso dell'anno 2025 si svolgono su due giorni** non abbinate ai referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione, **ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spettano gli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentati del 15 per cento.**"

Ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361:

Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita una sezione elettorale per ogni 500 letti o frazioni di 500.

Gli elettori che esercitano il loro voto nelle **sezioni ospedaliere** sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del presidente del seggio: alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto che ne facciano domanda.

Nel caso di contemporaneità delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.

Ai sensi dell'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136:

Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi esistenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine. La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno che precede le elezioni contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.

Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio.

Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista o dei gruppi di candidati, designati presso la sezione elettorale, che ne facciano richiesta.

Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

I compiti del seggio, costituito a norma del presente articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti e cessano non appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di più elezioni, **vengono portate alla sezione elettorale** per essere immesse immediatamente nell'urna o nelle urne destinate alla votazione, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Alla sostituzione del presidente e degli scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale Legalità e sicurezza integrata, sistemi territoriali, immigrazione

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le sezioni ospedaliere per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina.

Negli ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto con le modalità previste dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 .

Ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361:

Negli ospedali e case minori, **il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto**, durante le ore in cui è aperta la votazione, **dal presidente della sezione elettorale nel cui collegio plurinomiale è posto il luogo di cura**, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui all'articolo precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o in due plichi distinti nel caso di elezioni della Camera dei deputati e del Senato contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

1.2) TRATTAMENTO DI MISSIONE: Spetta, altresì, ai soli presidenti di seggio, il trattamento di missione, se dovuto, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 70 del 1980, nella misura corrispondente a quella spettante ai dirigenti dell'amministrazione dello Stato qualora debbano recarsi in località distanti almeno 10 chilometri dai comuni di residenza nei quali si presuppone abbiano anche la dimora abituale, con le limitazioni introdotte dall'articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006).

Il trattamento di missione è stabilito dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni ed integrazioni.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), l'indennità di trasferta per le missioni nel territorio nazionale, l'indennità supplementare sul costo del biglietto ferroviario o di altri mezzi di trasporto terrestre o marittimo e l'indennità commisurata all'intera diaria di missione sono soppresse.

Rimangono, pertanto, rimborsabili le spese per il viaggio, l'albergo, i pasti, nonché l'attribuzione, nei casi di utilizzo del mezzo proprio, dei rimborsi chilometrici a titolo di rimborso spese nei casi previsti dalla legge.



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale Legalità e sicurezza integrata, sistemi territoriali, immigrazione

2. SPESE GENERALI

Sono rimborsabili ai Comuni da parte della Regione Campania le spese riconducibili alle classificazioni, tipologie e titoli di seguito indicati. In sintesi:

- **2.1)** spese relative alla retribuzione di prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente comunale ivi comprese quelle per l'eventuale erogazione dei buoni pasto al personale dipendente impegnato nell'attività elettorale.

La materia è disciplinata dall'art. 15 del Decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 19 marzo 1993, n. 68, modificato dal n. 1) della lett.d) del comma 400 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

La determina autorizzativa all'effettuazione delle ore straordinarie per il personale stabilmente addetto agli uffici elettorali, nonché per quello che si intende assegnarvi quale supporto provvisorio, deve essere adottata preventivamente dai responsabili dei servizi, così come individuati dall'articolo 107 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pena la non liquidabilità e pagamento dei compensi, indicando i nominativi del personale previsto ed il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare, nonché le funzioni da assolvere.

Le spese per le prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale comunale impegnato nell'attività elettorale, ivi comprese quelle per l'eventuale erogazione dei buoni pasto, saranno rimborsate al lordo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dei contributi assistenziali, previdenziali e sugli infortuni.

Per quanto concerne la liquidazione delle prestazioni straordinarie rese dal personale degli Enti locali, si rinvia a quanto disciplinato dai vigenti contratti collettivi nazionali di comparto.

L'attività espletata dai dirigenti in occasione delle consultazioni elettorali, dato il carattere di onnicomprensività del loro trattamento economico per ogni incarico conferito in ragione del loro ufficio o collegato alla rappresentanza di interessi dell'Ente, non può essere autonomamente retribuita con il compenso per prestazioni straordinarie.

Per quanto concerne le eventuali prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente alle Unioni di Comuni o temporaneamente assegnato alle stesse per lo svolgimento di servizi associati, si precisa che dette prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate da entrambi gli enti interessati (Unioni e Comuni), nonché debitamente disciplinate per la parte connessa ai rapporti finanziari. I comuni utilizzatori inseriranno tale personale nella costituzione dei propri Uffici elettorali e procederanno all'adozione delle necessarie preventive determinazioni autorizzative al lavoro straordinario.

Non sarà ammessa a rimborso l'eventuale spesa per prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), trattandosi di personale appartenente ad altra Amministrazione, non riconducibile in alcun modo al personale comunale di cui all'articolo 15 del menzionato decreto-legge n.8 del 1993.

Per lo stesso motivo non spetta il rimborso delle spese sostenute per contratti di lavoro interinali o di somministrazione d'opera, per i quali non sussiste il vincolo di subordinazione all'amministrazione locale in capo al prestatore d'opera.



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale Legalità e sicurezza integrata, sistemi territoriali, immigrazione

- **2.2)** spese per assunzione di personale a tempo determinato qualora il Comune non riesca a fronteggiare le particolari esigenze connesse alle consultazioni in parola con il personale in servizio e con il ricorso al lavoro straordinario, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
- **2.3)** spese relative alla provvista di eventuali stampati o eventuali prodotti software sostitutivi indispensabili per le necessità del servizio elettorale non forniti direttamente dalla Regione Campania, escludendo, comunque, gli stampati di sporadico uso e di scarso contenuto e gli eventuali software finalizzati alla gestione dei risultati elettorali; sono da escludersi, ad esempio, l'acquisto di computer, stampanti, scanner materiale informatico e simili.
- **2.4** spese per il trasporto del materiale di arredamento delle singole sezioni elettorali dai locali di deposito ai seggi e viceversa, per il montaggio e lo smontaggio delle cabine, spese per l'allestimento dei seggi, spese per l'acquisto di materiale di consumo vario, ritenuto indispensabile, spese per l'eventuale acquisto delle cabine elettorali, considerando la durata di vita utile di tali beni durevoli in almeno 10 anni; il trasporto del materiale elettorale deve essere effettuato con mezzi di proprietà del Comune, o, nell'impossibilità, con mezzi di trasporto noleggiati; spese relative ai trasporti che si rendessero necessari nei giorni della votazione ed in quelli precedenti e successivi, con particolare riguardo all'organizzazione del servizio per la raccolta delle notizie e al collegamento con le sezioni elettorali dislocate in frazioni e località distanti dalla sede comunale, nonché le spese relative al recapito di plichi elettorali da effettuarsi a cura delle sezioni elettorali dei comuni; spese relative alla pulizia dei locali sedi di seggio.
- **2.5** spese per collegamenti telefonici straordinari, nei giorni della votazione e per la raccolta dei dati; in merito all'eventuale utilizzo di telefoni cellulari, sono rimborsabili esclusivamente le spese per il noleggio degli stessi; non potranno essere rimborsate le spese relative alle sole ricariche telefoniche, per l'impossibilità di riscontrare l'effettivo ed esclusivo utilizzo per le esigenze elettorali.
- **2.6** spese relative alla disciplina della propaganda elettorale ivi comprese quelle per l'acquisto di materiale di consumo vario ritenuto indispensabile per la installazione dei tabelloni per la propaganda elettorale, comprese le spese di acquisto dei tabelloni elettorali.
La legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata dalla Legge 27/12/2013, n. 147 legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 400, lettera h), prevede all'art. 1, comma 1, che: "L'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune."



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale Legalità e sicurezza integrata, sistemi territoriali, immigrazione

Anche per le spese di acquisto dei tabelloni elettorali, trattandosi di beni che, pur subendo un progressivo ma lento deterioramento, consentono utilizzi per periodi superiori all'anno, in analogia con quanto già rappresentato per le cabine elettorali, si ritiene di poter individuare in almeno 10 anni la vita utile dei tabelloni stessi, per cui non sono ammissibili al rimborso le spese per la sostituzione di tabelloni elettorali utilizzati per meno di dieci anni, salvo che per cause oggettive gli stessi tabelloni si siano irrimediabilmente deteriorati prima del tempo, o che per altri motivi oggettivi gli stessi non siano nella disponibilità del comune.

- **2.7)** le spese postali anticipate dai Comuni relative esclusivamente alle seguenti spedizioni: 1) di plichi, raccomandati o assicurati, contenenti gli atti relativi alla revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, spediti dai Sindaci al Ministero degli affari esteri, agli Uffici del Casellario giudiziale, alle Autorità provinciali di pubblica sicurezza, alle Prefetture, alle Procure della Repubblica, alle Commissioni elettorali circondariali nonché ad altri Sindaci; 2) di plichi, anche raccomandati, contenenti le tessere elettorali spediti dai Sindaci ad altri Sindaci o a Comandi di Forze armate o di altri corpi militarmente organizzati; 3) le cartoline con le quali si dà avviso agli elettori residenti all'estero della data della consultazione; tali cartoline saranno spedite, da parte dei Comuni, per posta prioritaria sia per i paesi oltremare che per i paesi europei; 4) i telegrammi spediti dai Comuni, dai Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali e dai Presidenti dei seggi elettorali; è altresì consentito nei Comuni sprovvisti di ufficio postale di dettare telegrammi per telefono; 5) le lettere, i telegrammi e simili che devono necessariamente essere eseguiti per il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali; i Comuni dovranno indicare, oltre alla spesa sostenuta a tale titolo, il numero degli elettori residenti all'estero aventi diritto ai quali sono state spedite le cartoline avviso.

- **2.8)** tutte quelle spese, purché giustificate, dichiarate formalmente tali e come legittimamente assunte, necessarie e indispensabili alla organizzazione tecnica ed alla attuazione delle consultazioni dai responsabili dei competenti servizi comunali.

Condizione imprescindibile per il rimborso delle spese concernenti l'acquisizione di beni, servizi e prestazioni, è l'osservanza ed il rispetto da parte dei responsabili dei Servizi competenti dei Comuni, nelle relative procedure e nei contratti, di tutte le disposizioni e delle norme vigenti in materia, nonché delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, oltre che delle norme regolamentari adottate dal Comune relativi alle stesse spese, attestata mediante la suddetta dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e del D. Lgs. n. 82/2005, sottoscritta con firma digitale visibile congiuntamente dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale e dal Responsabile del Servizio Finanziario del Comune.

Tutti gli atti e la documentazione di spesa e di pagamento relativa alle spese di cui si chiede il rimborso dovranno essere conservati e tenuti a disposizione degli Uffici regionali fino alla scadenza dei termini relativi alla responsabilità amministrativa sulle liquidazioni e sui pagamenti.



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale Legalità e sicurezza integrata, sistemi territoriali, immigrazione

Eventuali eccedenze rispetto all'importo di cui agli stanziamenti del bilancio regionale resteranno a carico dei Comuni medesimi.

Per maggiore chiarezza su alcune specifiche ipotesi si precisa che: - non sono rimborsabili, tra le altre, le spese per l'affitto di locali e per eventuale acquisto di bandiere, transenne e tavoli; - il Comune può o acquistare o noleggiare, nel caso in cui risulti più economico, le cabine elettorali; al fine di evitare rimborsi per acquisizioni ripetitive, il responsabile del servizio elettorale dovrà, ai fini della ammissibilità del rimborso, per ogni acquisto di cabina elettorale dichiarare sotto la sua responsabilità che tale acquisizione, in rapporto alle cabine già acquistate e rimborsate, risulta indispensabile per l'espletamento delle consultazioni elettorali; in presenza di eventuali richieste di rimborso per il noleggio di cabine e/o tabelloni elettorali, i Comuni dovranno dimostrare, ai fini della ammissibilità del rimborso, con apposita dichiarazione da rendere sotto la propria responsabilità da parte del responsabile dei Servizi Finanziari, l'effettivo risparmio rispetto all'acquisto del citato materiale, raffrontando la spesa per il noleggio a quella del mancato acquisto considerato il relativo ammortamento decennale; qualora venisse a mancare la condizione di economicità la spesa non sarà ammessa a rimborso; - sono escluse le spese derivanti dall'eventuale alloggiamento delle forze dell'ordine presso i seggi elettorali le quali, per loro natura, non possono essere imputate alle Regioni; - non sono rimborsabili dalla Regione le spese sostenute per l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta del Sindaco.

3. RENDICONTO DEI COMUNI

I Comuni sono autorizzati a sostenere, ai fini del rimborso, le suddette tipologie di spese in base a documentato rendiconto da redigere secondo le forme e le modalità di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 18, comma 3-bis, aggiunto dall' art. 12, comma 1, lett. h), n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

Gli enti tenuti a presentare il rendiconto sono soltanto i Comuni. Ai fini del rimborso spese per le consultazioni elettorali gli enti dotati di legittimazione sono soltanto i Comuni. **Il rendiconto dovrà essere predisposto nella forma di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e del D. Lgs. n. 82/2005** - nella osservanza delle disposizioni di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 18, comma 3-bis, aggiunto dall' art. 12, comma 1, lett. h), n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 - **sottoscritta mediante firma digitale visibile congiuntamente dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale e dal Responsabile del Servizio Finanziario del Comune, alla quale andranno allegati**, per costituirne parte integrante e sostanziale, anch'essi sottoscritti, uno per uno, mediante firma digitale visibile congiuntamente dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale e dal Responsabile del Servizio Finanziario del Comune, **il prospetto riepilogativo generale delle spese da rimborsare ed i modelli contrassegnati dalle lettere A), B), C), D), E); F); G); H), I), L)** secondo i modelli acclusi alle presenti istruzioni.



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale Legalità e sicurezza integrata, sistemi territoriali, immigrazione

Si precisa che in tutta la documentazione sopra indicata dovranno essere indicati solo **gli estremi identificativi** di tutti gli atti relativi all'organizzazione tecnica ed all'attuazione delle consultazioni elettorali regionali 2025: provvedimenti autorizzatori, di spesa e di pagamento, adottati o emanati dal Comune, **senza allegare gli atti stessi né i documenti giustificativi**.

I Comuni dovranno trasmettere la suddetta documentazione esclusivamente per via telematica per posta elettronica certificata (P.E.C.) ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ai fini della verifica della provenienza, per gli effetti connessi, alla Giunta Regionale della Campania - Giunta Regionale della Campania - Ufficio Speciale Legalità e sicurezza integrata, sistemi territoriali, immigrazione al seguente indirizzo di p.e.c.: sicurezza.legalita@pec.regione.campania.it.

La documentazione giustificativa delle spese e dei pagamenti dovrà essere conservata per un quinquennio dalla data del rimborso presso il Comune, a disposizione della Amministrazione regionale.

La Regione Campania si riserva di effettuare controlli richiedendo copia di tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute dagli stessi, o di sua parte.

I rimborsi sono comunque condizionati al rispetto delle norme in tema di finanza pubblica e al rispetto degli equilibri di bilancio e degli obblighi di concorrenza agli obiettivi di finanza pubblica.

In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale 2025 insieme con le elezioni comunali presupposto essenziale per il rimborso ai Comuni da parte della Regione del rimborso delle spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, è l'emanazione di formale decreto per l'esecutività del riparto delle spese elettorali da parte della Prefettura competente e la sua trasmissione tramite posta elettronica certificata alla Regione.

L'Ufficio Speciale Legalità e sicurezza integrata, sistemi territoriali, immigrazione disporrà il recupero delle eventuali somme erogate in eccedenza e in tutti i casi di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., il quale, ricorre tutte le volte in cui vi sia difetto di obbligazione o perché il vincolo non è mai sorto, o perché venuto meno successivamente a seguito di annullamento, rescissione, inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi, considerati gli acconti erogati e liquidati.

Lo stesso Ufficio Speciale si riserva di effettuare idonei controlli ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

Tutte le spese saranno rimborsate al lordo.

Per quanto non previsto all'interno delle presenti istruzioni, si rinvia alla disciplina nazionale vigente in materia.

4. DISCIPLINA DEI RIPARTI

Nel caso di contemporaneità delle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale 2025 con le elezioni comunali le spese a carico della Regione, sia quelle per il trattamento economico dei componenti dei seggi sia quelle generali sono ridotte di una metà.